



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/UCI/sc

Roma, 7 aprile 2025

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Palermo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 99/2024 – Richiesta di dati degli Iscritti

Con il quesito formulato codesto Ordine trasmette una istanza ricevuta da un ente privato "volta ad ottenere un elenco excel degli iscritti all'Ordine, contenente i dati pubblici pubblicati nell'Albo nel sito dell'Ordine".

A tal proposito l'Ordine, dovendosi "verificare se sussista per i terzi un diritto legittimo di richiedere ed ottenere elenchi contenenti dati già pubblicati e, in caso affermativo, quali siano le condizioni ed i limiti per l'esercizio di tale diritto ... chiede il parere del Consiglio Nazionale sulla possibilità di concedere i dati richiesti e sulla possibilità di allargare tale concessione a tutti gli enti e soggetti, di diritto pubblico e privato (delegati casse previdenza – sindacati di categoria – main sponsor), che ne facciano richiesta".

Premettendo che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale, con riferimento al quesito posto verranno di seguito svolte considerazioni che potranno essere di ausilio nella valutazione della richiesta ricevuta.

In via preliminare si evidenzia che l'Ordinamento professionale (D.lgs. n. 139/2005) dispone un regime speciale di pubblicità obbligatoria dei dati dell'Albo ai fini di assicurare la sua più ampia conoscibilità, in funzione di garanzia per i terzi (cittadini, PA, imprese) che, a vario titolo, possono entrare in contatto con gli iscritti¹; sono, infatti, oggetto di pubblicazione nell'Albo tenuto da ciascun Ordine i dati e informazioni che devono essere in esso contenuti. L'art. 34, co. 6, del D.lgs. n. 139/2005 dispone espressamente che "Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto)² degli studi professionali, la data e il numero di

¹ E' questo il caso delle comunicazioni dei dati dell'Albo prescritte dall'art. 34, co. 2 dell'Ordinamento professionale ovvero a quelle, di volta in volta, previste dalle normative di settore quali INI-PEC (art. 6-bis del D.lgs. 82/2005) o RegIndE (DM n. 44/2011), oltre all'obbligo generico di fornire gli elenchi riservati alle P.A. che lo richiedano (art. 16 del D.L. n. 185/2009).

² Il riferimento all'indirizzo telematico risente sia di genericità e sia del tempo in cui il D.lgs. n. 139/2005 è stato emanato (ove gli indirizzi telematici non erano così diffusi come invece lo sono oggi).

iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione è stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonché l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili.

A ciò si aggiunga l'obbligo introdotto da successivi interventi normativi, per i professionisti iscritti in albi, come quello dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di comunicare all'Ordine di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o analogo domicilio digitale³.

Sotto il profilo della protezione dei dati personali degli iscritti, poi, si osserva che l'Ordine professionale, in quanto soggetto pubblico, può trattare i dati senza il loro consenso (o autorizzazione), ai sensi dell'art. 6 par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – cd. GDPR) solo se *«tale trattamento «è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento», oppure quando «il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento», alla luce di una base giuridica che abbia i requisiti previsti dal par. 3 del citato articolo.»*⁴.

In virtù della circostanza che dalla normativa di settore è già previsto un regime di pubblicità legale (D.lgs. n. 139/2005) che regolamenta la conoscibilità e accessibilità ai dati e informazioni ivi contenuti, si ritiene non trovi applicazione il diritto di accesso civico generalizzato⁵ il quale, peraltro, in base a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa⁶, si deve ritenere escluso laddove emerge in modo evidente che la richiesta di dati, documenti e informazioni sia proposta per finalità di carattere privato e individuale, essendo l'istanza di accesso civico generalizzato strumentale alla tutela di un interesse generale.

Con specifico riferimento, invece, alla comunicazione dei dati dell'Albo a richiesta di enti pubblici, si precisa che tali richieste devono essere valutate, caso per caso, alla luce del principio generale di buon andamento della pubblica amministrazione e delle specifiche disposizioni che regolano lo scambio dei dati tra amministrazioni pubbliche. Il citato principio, infatti, implica un dovere di collaborazione al fine di implementare – in tempi snelli – gli elementi informativi a loro disposizione. In tal senso, al fine di garantire l'efficiente rete di informazioni tra le PA, l'art. 50 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) sancisce che i dati trattati da una PA sono resi accessibili e fruibili dalle altre amministrazioni, *“quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente”*, salvo:

³ Vd. art. 16, co. 7, D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, così come modificato dall'art. 37 D.L. n. 37/2020, convertito con L. n. 120/2020. Con specifico riferimento all'indirizzo telematico, peraltro, si deve osservare che l'Ordine:
- deve acquisire, tra i dati obbligatori dell'Albo (oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale), un indirizzo telematico dall'iscritto e che tale indirizzo potrà essere sia quello ordinario sia quello di posta certificata,
- può pubblicare sul proprio sito solo uno o entrambi dei suddetti indirizzi.

⁴ Vd. Parere del Garante privacy al Consiglio di Stato in ordine alla registrazione delle riunioni dell'organo consiliare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - 27 gennaio 2022 [9745318]. Il Garante ha peraltro evidenziato che, anche in presenza di una base giuridica, il soggetto pubblico deve, in ogni caso, assicurare di effettuare il trattamento dei dati in ossequio ai principi generali della normativa di tutela del trattamento dei dati (es. principio di minimizzazione) e in «modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati»

⁵ In tal senso è doveroso rappresentare che il comma 3 dell' art. 5-bis del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. esclude espressamente il diritto di accesso civico *“...negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”*. Come indicato da ANAC nelle linee guida in materia di accesso civico rientrano, ad esempio, in tale ambito la disciplina sugli atti dello stato civile e quella sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione conoscibili nelle modalità previste dalle relative discipline di settore.

⁶ Vd. Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2020, sent. n. 1121, in cui si è evidenziato che “Lo strumento in esame può pertanto essere utilizzato solo per evidenti ed esclusive ragioni di tutela di interessi propri della collettività generale dei cittadini, non anche a favore di interessi riferibili, nel caso concreto, a singoli individui od enti associativi particolari: al riguardo, il giudice amministrativo è tenuto a verificare in concreto l'effettività di ciò, a nulla rilevando - tantomeno in termini presuntivi - la circostanza che tali soggetti eventualmente auto-dichiarino di agire quali enti esponenziali di (più o meno precisati) interessi generali. Deve pertanto concludersi che, sebbene il legislatore non chieda all'interessato di formalmente motivare la richiesta di accesso generalizzato, la stessa vada disattesa, ove non risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esclusiva rispondenza di detta richiesta al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica, essendo del tutto estraneo al perimetro normativo della fattispecie la strumentalità (anche solo concorrente) ad un bisogno conoscitivo privato.”.

- le esclusioni espressamente previste dall'art. 2, co. 6 del citato decreto (che dispone l'inapplicabilità delle disposizioni del CAD in riferimento all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile),
 - i casi previsti dall'articolo 24 della legge n. 241/1990⁷
- e sempre nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, per la quale resta fermo quanto già evidenziato.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio

⁷ Vd. art. 24 L. n. 241/1990:

"1. *Il diritto di accesso è escluso:*

a) *per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;*
b) *nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;*
c) *nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emissione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;*
d) *nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.*

2. *Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 158*

3. *Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.*

4. *L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.*

5. *I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.*

6. *Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:*

a) *quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;*
b) *quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;*
c) *quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;*
d) *quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;*
e) *quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.*

7. *Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale."*